

**V.D.A.
DIVING
ACADEMY
STATUTO**

Art.1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione denominata V.D.A. DIVING ACADEMY. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n.117 – Codice del Terzo settore e s.m.i.

Essa assumerà la forma giuridica di associazione di promozione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore e la denominazione dell'associazione diventerà quindi "V.D.A. DIVING ACADEMY" APS" oppure "V.D.A. DIVING ACADEMY" - associazione di promozione sociale" e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

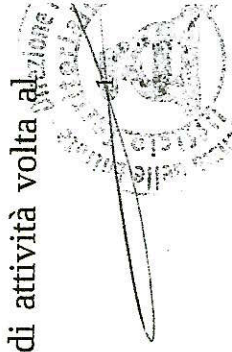
L'associazione ha sede legale nel comune di Saint Pierre. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati con la finalità di promuovere, divulgare e formare coloro che vogliono perseguire gli scopi sociali attraverso la pratica della "subacquea" in tutte le sue forme e discipline.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- organizzazione di corsi formativi inerenti l'attività;
- organizzazione e programmazione di attività subacquee per i soci sia in Italia che all'estero anche in collaborazione con enti o operatori del settore;
- organizzazione di seminari, conferenze ed eventi atti alla divulgazione della disciplina subacquea;
- promozione ed organizzazione di eventi volti alla sensibilizzazione e all'educazione per il rispetto dell'ambiente;
- promozione ed organizzazione di attività che favoriscano la socializzazione tra le persone.
- promozione ed organizzazione di attività che favoriscano scambi interculturali di vario genere;
- promuovere anche in collaborazione con enti diversi ogni tipo di attività volta al perseguimento degli obiettivi sociali.



L'associazione esercita in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs del 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso L'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti del bilancio.

Art. 3 (Associati)

Sono associati tutte le persone fisiche e/o gli enti giuridici che condividono le finalità dell'associazione e intendono collaborare al loro raggiungimento.

Gli associati sono distinti in diverse categorie ai soli fini classificatori e senza che ciò comporti diverso trattamento tra un associato rispetto all'altro:

- **Associato ordinario** (colui o colei che versa la quota di iscrizione).
L'Associato ordinario ha diritto di voto nell'Assemblea.

- **Associato onorario** (colui o colei che per particolari meriti venga ammesso su decisione del Consiglio direttivo, a questi si dispensa il versamento della quota annuale).
L'Associato onorario non ha diritto di voto nell'Assemblea.

- **Simpatizzante** (colui o colei che contribuisce al raggiungimento degli scopi statutari mediante conferimento di denaro o in natura; non sono associati e pertanto non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea né diritto di voto attivo o passivo per l'elezione degli organi sociali).

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio direttivo.

L'adesione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 4 (Procedura di ammissione)

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato il quale si impegna ad accettare, in caso di ammissione, le norme dello statuto sociale, dei

regolamenti e in generale delle disposizioni interne e a partecipare alla vita associativa. La richiesta di ammissione per i minorenni è attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro.

La domanda è esaminata e deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta.

E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati, la quale delibera in occasione della successiva convocazione.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per:

- recesso volontario con effetto allo scadere dell'anno;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione o mancato pagamento della quota sociale entro il 31 marzo di ogni anno.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio direttivo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

Art. 6 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono in regola col versamento della quota associativa per l'anno solare in corso;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
- consultare i libri sociali con le modalità previste all'art. 16;
- dimettersi.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti;
- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali e i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituiti agli associati e ai loro eredi;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

Art. 7 (Volontariato e rapporti economici)

L'associazione si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo occasionale e non occasionale. Devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo con apposito regolamento. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 8 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'**Assemblea degli associati**,
- il **Consiglio direttivo**;
- il **Presidente**;
- l'**Organo di controllo** (se nominato dall'Assemblea ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del

Terzo settore);

- il **Collegio dei Proviviri** (se nominato dall'Assemblea).

Art. 9 (Assemblea degli associati)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. E' ammessa una sola delega per associato. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni alla prima assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. Gli associati minorenni sono computati ai fini dei quorum assembleari.

L'assemblea può riunirsi anche tramite videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate almeno 15 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le decisioni sono prese con voto palese. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

La modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea Straordinaria in prima convocazione con almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda

convocazione, da tenersi successivamente con un lasso di tempo minimo di 24 ore, con almeno la metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con almeno il voto favorevole di tre quarti degli associati.

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge e revoca tra gli associati i membri del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- elegge e revoca l'organo di controllo ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- elegge e revoca l'organo di revisione ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- approva il programma annuale delle attività predisposto dal Consiglio direttivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore;
- approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o altro organo.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati compresi gli assenti gli astenuti e i contrari.

Art. 10 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 5 membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma congiunta o disgiunta.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione in forma scritta anche in forma elettronica/telematica contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. E' validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti ratificando la sostituzione nella prima Assemblea utile. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decade oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo entro trenta giorni. Fino all'elezione del nuovo Consiglio, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma annuale e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art 14 del codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- nomina il presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti associati o le respinge con motivazione;
- propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- stabilisce la quota sociale annuale;
- individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone alla Assemblea;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario e inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sono conservati agli atti.

Art. 11 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Compete al Presidente la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione e in particolare:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione nei riguardi degli associati e dei terzi;
- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sovrintendere a tutte le attività dell'Associazione;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione;

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 12 (Segretario e Tesoriere)

Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:

- la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- occuparsi delle attività esecutive che si rendano opportune per il corretto funzionamento dell'Associazione;

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività di cassa e gli compete:

- la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
- l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- la predisposizione del bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Le mansioni di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Art. 13 (Organo di Controllo)

L'organo di controllo, ove nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore. Egli dura in carica quanto il Consiglio direttivo ed è rieleggibile. Nel caso in cui sia scelto tra gli associati, non può essere retribuito.

L'organo di controllo in particolare:

- Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida;

- può procedere ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, può chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nello specifico l'organo di controllo:

- verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo;
- verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione;
- verifica il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'Assemblea;
- redige la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e la presenta all'Assemblea.

L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Dalle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissione o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Nei casi previsti dall'art. 31, co 1 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 14 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi degli associati;
 - eredità. Donazioni e legati;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
- Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.

Art. 15 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione dieci giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Art. 16 (Libri sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali se nominati.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Al fine di esercitare il diritto di consultare i libri sociali, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio direttivo. Il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi.

Art. 17 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio e la sua devoluzione.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 (Norme di rinvio)

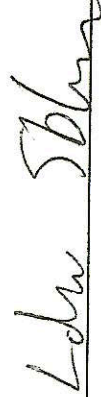
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 17 – Codice del Terzo settore.

Letto, approvato e sottoscritto:

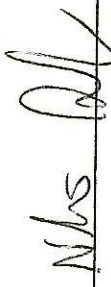
GAETANO AIELLO (firma) 

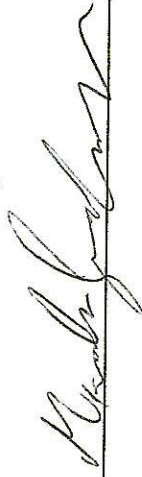
MARIA GAETANO (firma) 

CORCIO ANTONIO (firma) 

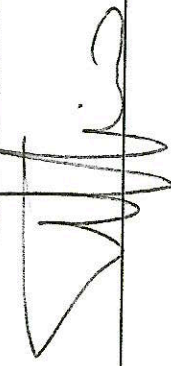
SPLENDORO LUDOVICO (firma) 

PRATO EMANUELE (firma) 

RICCIARDELLI NICHOLAS (firma) 

FARBER NICHOLAS (firma) 

SAPONARO ANTONIO (firma) 

STEFANO DINDO (firma) 

_____ (firma)

_____ (firma)

_____ (firma)

_____ (firma)